



SENT. N. 88/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dr. Guido Petrigni **Consigliere- relatore**

dr. Giuseppe Vella **Referendario**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23492** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato in data 2 ottobre 2023, ritualmente notificato il 4/10/2023, nei confronti di:

Pierella Paolo (c.f.: PRLPLA68R21G479P), nato a Pesaro il 21/10/1968, residente a Fano, in via Rinalducci, n. 36, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Iorio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Roma, via Scirè, n. 15 (pec: studiolegaleiorio@legalmail.it), come da delega in atti;

visto l'atto di citazione;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 17 aprile 2024, con l'assistenza della segretaria dott.ssa Milena Posanzini, il consigliere relatore dr. Guido Petrigni, il Pubblico Ministero, in persona del dr. Antonio Palazzo, e

l'avv. Vito Iorio per il Pierella.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione depositato in segreteria in data 2 ottobre 2023, ritualmente notificato e preceduto dall'invito a dedurre, ai sensi dell'art. 67 del Codice di Giustizia Contabile (d'ora in poi c.g.c.), la Procura regionale ha convenuto in giudizio il dott. Paolo Pierella, dirigente dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'A.S.U.R. Marche-Area Vasta 1 (ora Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro-Urbino), contestandogli di avere cagionato a tale Azienda Sanitaria, con la propria condotta gravemente colposa, un danno quantificato in € 110.954,40, corrispondente all'ammontare delle "indennità di missione o chilometriche", che egli, nella suddetta qualità, aveva consentito che il dott. Angelo Giuliani (dirigente tecnico) percepisse senza valido titolo giustificativo, con oneri finanziari a carico dell'A.S.U.R., nel periodo dal luglio 2018 al maggio 2022, epoca in cui il medesimo era stato collocato in posizione di "utilizzo a tempo pieno" presso la Regione Marche "Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche-P.F. Caccia e Pesca nelle Acque Interne", in base all'art. 4, comma 9, della L.R. n. 26/1996.

In particolare, risulta che il Giuliani aveva dapprima fruito dell'indennità di missione, relativamente alle trasferte che aveva dichiarato d'aver effettuato dal luglio 2018 al dicembre 2019, e successivamente, a partire dal 2020, in sostituzione di tale indennità, della ben più favorevole "indennità chilometrica", attribuitagli con

effetto retroattivo dal luglio 2018, sino al suo pensionamento, avvenuto nel maggio 2022.

II. A tal proposito, la Procura ha riferito di aver avviato le indagini a seguito della segnalazione di danno erariale, trasmessa dal Responsabile p.t. dell'Ufficio di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'A.S.U.R. Marche con note prot. n. 0019173 del 26/5/2022 e n. 24643 del 12/7/2022.

In particolare, veniva riferito che, a seguito di alcune anomalie riscontrate nella gestione amministrativo-contabile del rapporto d'impiego del Giuliani (avente qualifica di dirigente tecnico sociologo, con assegnazione all'Ufficio Formazione con sede in Urbino), relativamente al periodo in cui era stato collocato in posizione di "utilizzo a tempo pieno", per l'intera settimana lavorativa, presso il "Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche- P.F. Caccia e Pesca nelle Acque Interne" della Regione Marche, era stata condotta un'inchiesta amministrativa interna, da cui erano emerse macroscopiche criticità gestionali, costituite dal riconoscimento, in favore di tale dirigente, da parte dell'A.S.U.R. Marche- Area Vasta 1, di "rimborsi chilometrici" per il complessivo importo di € 111.085,00, corrisposti sulla scorta delle mere dichiarazioni rese dal beneficiario degli stessi, dott. Giuliani, di aver percorso, in meno di 4 anni (dal luglio 2018 al maggio 2022), di cui 2 anni nel periodo di pandemia da Covid 19, all'incirca 340.000 km, a motivo dell'asserita necessità di effettuare quotidiane trasferte, con l'utilizzo della propria autovettura, dalla sede di servizio (Urbino) verso molteplici località delle Marche

per svolgere imprecisate e non documentate attività per motivi di servizio.

Peraltro, la corresponsione di tali “rimborsi chilometrici” era avvenuta in carenza di un apposito provvedimento di liquidazione che, di volta in volta, l’avesse autorizzata, provvedimento, all’evidenza, necessario, in quanto preordinato alla verifica della sussistenza dei presupposti giuridici e fattuali legittimanti il pagamento.

III. Pertanto, la Procura regionale, dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti istruttori, aveva notificato invito a dedurre sia al Pierella che al Giuliani, nelle loro rispettive qualità di Dirigente dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’A.S.U.R. Marche- Area Vasta 1 e di Dirigente tecnico della medesima Azienda, collocato in posizione di “utilizzo” presso la Regione Marche negli anni 2018-2022, contestando loro di aver arrecato con le loro condotte, ritenute l’una gravemente colposa (quella del Pierella) e l’altra dolosa (quella del Giuliani), un ingente danno patrimoniale all’Amministrazione sanitaria di appartenenza.

IV. Dopo aver esaminato le deduzioni rese dai medesimi, la Procura ha ritenuto di dover confermare la prospettazione accusatoria soltanto nei confronti del Pierella, al quale è stato, dunque, contestato un danno erariale per € 110.954,40.

V. Nell’atto di citazione la Procura ha preliminarmente illustrato il quadro normativo di riferimento, precisando che l’art. 4, comma 9, della L.R. Marche n. 26/1996 (articolo e comma tuttora in vigore, nonostante l’abrogazione espressa delle restanti disposizioni della

medesima legge, disposta con l'art. 49 della L.R. Marche n.19/2022), nel prevedere che la Giunta regionale possa autorizzare l'utilizzo, da parte delle strutture della Giunta aventi competenze in materia di sanità e di politiche sociali, di personale dipendente a tempo indeterminato degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, stabilisce, da un lato, che tale personale conservi il trattamento economico in godimento e non possa essere sostituito neppure con il ricorso a forme di lavoro flessibili e, da un altro lato, che i relativi oneri finanziari restino a carico dell'Ente di provenienza.

Ciò premesso, la Procura ha evidenziato che:

la struttura della Giunta regionale denominata “Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche” non era ascrivibile, neppure mediatamente, all’ambito delle strutture competenti in materia di sanità e di politiche sociali; ne conseguirebbe, dunque, l’illegittimità dei provvedimenti della Giunta regionale n. 956 del 9/7/2018, n. 1750 del 17/12/2018, n. 1600 del 16/12/2019, n. 1669 del 18/12/2021 e n. 960 del 3/7/2023, nella parte in cui hanno disposto l’utilizzo del dott. Giuliani presso tale struttura;

l' A.S.U.R. Marche- Area Vasta 1, Ente di appartenenza del Giuliani, non avrebbe dovuto sostenere alcun onere finanziario ulteriore rispetto a quello derivante dalla corresponsione al medesimo, durante il periodo di collocamento in utilizzo presso le strutture regionali, del trattamento economico già in godimento.

Infatti, la scissione del rapporto di impiego da quello di servizio,

	conseguente all'applicazione nei confronti del Giuliani dell'istituto del	
	"collocamento in utilizzo", previsto dalla menzionata normativa	
	regionale, comportava che gli eventuali oneri finanziari ulteriori	
	rispetto al trattamento economico in godimento, correlati alle	
	mansioni affidategli ed alle modalità con cui, in concreto, esse	
	venivano svolte, non potessero che gravare sull'Ente con il quale	
	sussisteva (ancorché temporaneamente) il rapporto di servizio e,	
	dunque, sulla Regione Marche.	
	Pertanto, ad avviso della Procura, anche a prescindere	
	dall'illegittimità delle deliberazioni della Giunta Regionale che	
	avevano disposto l'utilizzo del Giuliani presso la "P.F. Caccia e Pesca	
	nelle Acque Interne", non sussisteva alcun titolo giuridico, sulla cui	
	base l'A.S.U.R.- Area Vasta 1 avrebbe potuto legittimamente	
	corrispondere al medesimo, dapprima, l'indennità di missione, per le	
	trasferte che aveva dichiarato di aver effettuato dal luglio 2018 al	
	dicembre 2019, e poi, a partire dal 2020 (con effetto retroattivo dal 1°	
	luglio 2018) e sino alla fine di maggio 2022, la più favorevole	
	"indennità chilometrica".	
	La Procura ha, inoltre, evidenziato che, come disposto dalla Direzione	
	Generale dell'A.S.U.R. (cfr. nota n. 26865 dell'1/12/2014), il	
	dipendente poteva essere autorizzato all'uso del veicolo proprio,	
	previa verifica dell'indisponibilità di automezzi di servizio, soltanto in	
	presenza di uno o più dei seguenti presupposti:	
	a) l'attività da svolgere durante la missione abbia natura tecnica	
	d'ispezione e di controllo;	
	6	

	b) l'utilizzo del mezzo proprio risulti essere la scelta più conveniente per l'Azienda Sanitaria;	
	c) il dipendente abbia chiesto di avvalersi del proprio veicolo, al fine di rendere più agevole i propri spostamenti.	
	Tale autorizzazione doveva essere rilasciata, mediante l'apposito modulo allegato alla citata nota n. 26865, dal Responsabile della struttura in cui il dipendente prestava servizio, il quale doveva, altresì, dichiarare, sotto la propria responsabilità, se si trattava di attività d'ispezione o di controllo e che il ricorso al mezzo proprio risultava più conveniente per l'Azienda.	
	Soltanto ed esclusivamente per l'utilizzo del mezzo proprio per lo svolgimento di attività ispettive e di controllo potevano spettare i rimborsi delle spese documentate, come pedaggi e/o parcheggi, oltre ad una "indennità chilometrica".	
	Qualora, invece, non si versasse in ipotesi di attività ispettive o di controllo ma fosse stato, comunque, autorizzato l'utilizzo del mezzo proprio, quale scelta più vantaggiosa per l'Azienda, al dipendente spettava un indennizzo corrispondente al costo che l'Ente avrebbe sostenuto se fosse stato utilizzato un mezzo di trasporto pubblico (treno/autobus etc.); in tal caso non competevano rimborsi per spese di pedaggi e/o parcheggi.	
	Con successiva nota n. 17513 del 2015 la Direzione aziendale, oltre che confermare la disapplicazione delle norme, sino ad allora in vigore, afferenti le modalità di quantificazione dell'indennità chilometrica, aveva diramato i nuovi indirizzi per l'erogazione del trattamento di	
	7	

missione ai dipendenti dell'A.S.U.R., statuendo, tra l'altro, che, per le attività diverse da quelle ispettive, di verifica e di controllo, non sarebbe stato più possibile riconoscere rimborsi e, nello specifico, l'indennità chilometrica per l'utilizzo del mezzo proprio.

VI. Ciò premesso, la Procura ha osservato che nei moduli di autorizzazione alle trasferte, inviati dal Giuliani all'Area Vasta 1, risultava sempre compilato il campo recante la dicitura "perché impegnato in compiti diversi da quelli ispettivi, di verifica e di controllo".

Ciò in quanto l'interessato non aveva né poteva avere compiti ispettivi, di verifica e di controllo, essendo tali mansioni riservate a specifiche professionalità operanti, per lo più, nell'ambito dei Dipartimenti di Prevenzione e dotate, altresì, della qualifica di "Ufficiale di Polizia Giudiziaria".

VII. La Procura ha, quindi, illustrato, sotto il profilo cronologico, la vicenda amministrativa che fa da sfondo alla fattispecie di responsabilità oggetto del presente giudizio.

Con decreto della Giunta Regionale delle Marche (di seguito anche D.G.R.) n. 956 del 9/7/2018, avente ad oggetto "Art. 4 della L.R. n. 26/1996- Utilizzo, da parte dell'Agenzia Regionale Sanitaria (di seguito A.R.S.) e dei Servizi regionali, di personale a tempo indeterminato del Servizio Sanitario Regionale", il dr. Giuliani veniva collocato in posizione di "utilizzo" a tempo pieno, per cinque giorni settimanali, presso il "Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche", con decorrenza dal 16/7/2018 e sino al 31/12/2018, per lo

svolgimento di attività inerenti al “Progetto di costituzione del C.R.A.S.” (Centro Recupero Animali Selvatici), suo avvio e monitoraggio”.

Dalla disamina del documento istruttorio allegato al suddetto D.G.R. si evince che la proposta di autorizzare, in base alla precitata normativa, le assegnazioni funzionali (nel caso di specie quella del Giuliani) presso strutture della Regione Marche era motivata dall'esigenza di implementare le progettualità per potenziare il sistema di sorveglianza epidemiologica sugli animali, con particolare riferimento alla fauna selvatica.

Nel suddetto documento si rimarcava, altresì, che il personale in utilizzo conservava “il trattamento economico in godimento, con oneri a carico dell’Ente di provenienza”, e che allo stesso veniva corrisposto “il buono pasto con le modalità ed i limiti già stabiliti per il personale regionale”.

Con successivo decreto n. 400 del 28/8/2018, avente ad oggetto “Centro Regionale di Recupero della Fauna Selvatica- Linee Guida progettuali e nomina responsabile del procedimento”, la dott.ssa Loredana Borraccini, Dirigente della “P.F. Caccia e Pesca nelle Acque Interne” della Regione Marche, dava attuazione “in parte qua” al citato D.G.R., provvedendo a nominare “il dr. Massimo Pensalfini quale responsabile del procedimento riguardante la realizzazione del progetto di costituzione del C.R.A.S., compreso avvio e relativo monitoraggio”, ed individuando “nella professionalità del dipendente in posizione di utilizzo, dr. Angelo Giuliani, il responsabile tecnico e il

redattore del progetto in parola nonché quale supporto al R.U.P.”.

Segretario Generale ed all'Assessore alla Caccia e alla Pesca della Regione, al Direttore Generale dell'A.S.U.R., al Direttore e al Dirigente del Servizio Risorse Umane dell'A.S.U.R. Marche- Area Vasta 1, il Dirigente p.t. della "P.F. Caccia e Pesca nelle Acque Interne della Regione Marche", dott.ssa Loredana Borraccini, comunicava ai destinatari, tra l'altro, che il Giuliani era stato incaricato "della redazione del progetto del C.R.A.S. (avvio e monitoraggio) a far data dal luglio 2018 e fino al 31/12/2019 (D.G.R. 956/2018 e D.G.R. 157/2019), prevedendosi nei medesimi atti le modalità di utilizzo (orario, corresponsione del buono pasto... come stabilito per il personale regionale)", e che "nell'applicazione del D.G.R. 1750/2018 (istitutivo dal'1/1/2019 del C.R.A.S. Marche) si è verificato che la complessità della materia, la delicatezza delle azioni, il coinvolgimento degli operatori, i sopralluoghi quotidiani presso le strutture nonché le richieste d'intervento, i contatti con i sanitari e con i volontari hanno richiesto e richiedono, da parte del dott. Giuliani, non avendo altre risorse umane da destinare specificamente alla funzione, un impegno che va ben oltre la fase progettuale e di monitoraggio e che, in sintesi, è operativo ed organizzativo e di supporto alle procedure da adottare"; pertanto, la Borraccini sottoponeva "a valutazione la regolarizzazione di tutto il pregresso, a partire dal 1° luglio 2018 (buoni pasto, missioni chilometriche), nonché la possibilità di assegnare un'autovettura di servizio al C.R.A.S. e la previsione, in favore dello stesso Giuliani, di un eventuale riconoscimento, anche in termini economici, per le funzioni

come sopra descritte".

nelle Acque Interne” e, per conoscenza, al Giuliani, all’Assessore al Turismo della Regione, al Direttore Generale dell’A.S.U.R., al Direttore e al Dirigente dell’U.O.C. “Gestione Risorse Umane” dell’A.S.U.R.- Area Vasta 1, il Dirigente del “Servizio Risorse Umane, Organizzative e Strumentali” della Regione Marche, dott. Giuseppe Mariotti, dopo aver richiamato le deliberazioni di Giunta regionale, che avevano disposto l’utilizzo del Giuliani, e i decreti del Dirigente della “P.F. Caccia e Pesca nelle Acque Interne”, dott.ssa Borraccini, di nomina del Giuliani, dapprima, quale Responsabile Tecnico per la realizzazione del progetto di costituzione del C.R.A.S. e, successivamente all’istituzione di quest’ultimo, quale Responsabile Scientifico del medesimo progetto, avendo valutato “le informazioni fornite dallo stesso Giuliani” (di contenuto analogo a quelle riportate nella nota prot. n. 0901898 del 18/7/2019 della dott.ssa Borraccini) e dando atto che “questo Servizio, per quanto di sua specifica competenza, ha già provveduto a riconoscere al Giuliani i buoni pasto spettanti per il periodo di servizio prestato”, rimetteva “ai Dirigenti in indirizzo, in ragione delle specifiche competenze e della diretta conoscenza della fondatezza delle pretese ed indicazioni fornite dal dott. Giuliani rispetto alle prestazioni rese, le valutazioni sull’opportunità di chiedere al datore di lavoro del Giuliani di attribuire al suddetto dirigente un adeguamento del trattamento economico in godimento, nell’ambito delle previsioni del contratto nazionale della sanità, che riconosca i benefici collegati alla direzione di una struttura (semplice), a decorrere dal mese di luglio 2018, che

potrebbe ricondursi alle attività dichiarate, oltre al rimborso chilometrico, a decorrere dalla stessa data, per le missioni compiute con l'auto propria e debitamente autorizzate dalla Dirigente di P.F. competente, dott.ssa Borraccini".

Con nota prot. n. 1480619 del 16/12/2019, con oggetto: "Utilizzo del dott. Angelo Giuliani", indirizzata al Dirigente del Servizio Risorse Umane della Regione, al Direttore e al Dirigente dell'U.O. "Gestione delle Risorse Umane" dell'A.S.U.R.- Area Vasta 1 nonché, per conoscenza, al Segretario Generale e all'Assessore alla Caccia e alla Pesca della Regione, il Dirigente della "P.F. Caccia e Pesca nelle Acque Interne", dott.ssa Borraccini, e il Dirigente del "Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche" rappresentavano ai suddetti destinatari che, da una comparazione con la determina del Direttore Generale dell'A.S.U.R. n. 587 dell'8/10/2018, concernente "area della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa- Regolamento per il conferimento e la graduazione degli incarichi dirigenziali- Approvazione", si desumeva che: "Le attività svolte dal Giuliani nell'ambito del C.R.A.S. Marche sono riconducibili a quanto prevede l'art. 3 della stessa determina, riguardante "individuazione del punteggio di pesatura", che di seguito si riporta, e da cui discenderebbe una valutazione di 52 punti". Pertanto, essi auspicavano "l'applicazione del regime economico corrispondente alla pesatura di cui sopra, oltre al rimborso chilometrico delle missioni regolarmente autorizzate con decorrenza dal luglio 2018".

Con D.G.R. n. 1600 del 16/12/2019, con oggetto: "Art. 4 della L.R. n.

	26/1996 - Utilizzo, da parte dell’Agenzia Regionale Sanitaria e dei Servizi regionali, di personale a tempo indeterminato del Servizio Sanitario Regionale”, il Giuliani veniva nuovamente collocato “in utilizzo”, a tempo pieno, per cinque giorni settimanali presso il Servizio “Sviluppo e Valorizzazione delle Marche” per l’intero anno 2020.	
	Nel documento istruttorio allegato alla suddetta deliberazione si evidenzia che la proposta sottoposta alla Giunta è motivata dalla “imminente scadenza degli attuali utilizzi” e dalla “esigenza di garantire la continuità operativa ed il consolidamento delle attività in essere sia dell’A.R.S. sia dei Servizi Sanità, Risorse Finanziarie e Bilancio, Sviluppo e Valorizzazione delle Marche (...)”, servizio, quest’ultimo, al quale veniva riassegnato il Giuliani.	
	Con modalità analoghe il collocamento in posizione di “utilizzo” del Giuliani proseguiva nelle annualità successive.	
	VIII. Secondo la Procura, deve ravvisarsi la sussistenza di danno erariale derivante dall’illegittima corresponsione al Giuliani, da parte dell’A.S.U.R. Marche- Area Vasta 1, dapprima dell’indennità di missione e poi della “indennità chilometrica” per il complessivo importo di € 110.954,40, quale risultante dalla sommatoria dei seguenti addendi:	
	anno 2018: € 2.990,77;	
	anno 2019: € 17.173,51;	
	anno 2020: € 12.615,94;	
	anno 2021: € 49.384,62;	
	15	

anno 2022: € 28.789,56.

Nell'atto di citazione il P.M. ha individuato la condotta causativa del danno nell'omessa effettuazione, da parte del Pierella, in qualità di dirigente dell'U.O.C. "Gestione Risorse Umane" dell'A.S.U.R. Marche- Area Vasta 1, delle doverose verifiche sulla fondatezza delle richieste di corresponsione dell'indennità, mensilmente inviate dal Giuliani, e sulla relativa documentazione di supporto, verifiche che, ove diligentemente eseguite, avrebbero evitato indebiti esborsi.

In proposito, la Procura ha sottolineato che, alla luce delle disposizioni normative in vigore, l'Amministrazione di appartenenza del Giuliani, ossia l'A.S.U.R. Marche- Area Vasta 1, non era tenuta a sostenere alcun onere finanziario, diverso dalla corresponsione all'interessato del trattamento economico già in godimento, per lo svolgimento dei compiti a cui il medesimo era stato adibito dalla Regione Marche, mediante l'istituto del collocamento in posizione di "utilizzo"; peraltro, la circostanza che l'A.S.U.R. non fosse giuridicamente tenuta a sostenere alcun ulteriore onere finanziario era ben nota sia agli Organi amministrativi regionali sia a quelli dell'A.S.U.R., aventi competenza in materia.

Peraltro, quand'anche la corresponsione dell'indennità chilometrica avesse avuto un qualche fondamento normativo, l'effettivo pagamento della stessa al Giuliani sarebbe stato precluso dalla carenza o dall'incongruità della documentazione dal medesimo mensilmente trasmessa all'U.O.C. "Gestione Risorse Umane" dell'A.S.U.R. Marche- Area Vasta 1, di cui era dirigente il Pierella.

La Procura ha, pertanto, sostenuto che del danno in questione deve rispondere il Pierella, essendo stato accertato che l'accreditamento dell'indennità chilometrica veniva eseguito, direttamente nella busta paga del Giuliani, da un impiegato amministrativo (tale Filippo Morganelli), incardinato nell'Ufficio Stipendi dell'U.O.C. diretta dal Pierella, sulla base delle direttive impartite da quest'ultimo, ossia tenendo conto soltanto delle autodichiarazioni del Giuliani circa i Km asseritamente percorsi in ciascun mese e, quindi, senz'alcuna verifica della sussistenza dei concreti presupposti per la liquidazione e senza neppure l'adozione di un formale provvedimento in proposito.

D'altronde, il Giuliani si limitava ad inviare moduli compilati in maniera assai generica, non supportati da adeguata documentazione comprovante le trasferte asseritamente compiute e le relative motivazioni.

In pratica, la Procura ha contestato al Pierella di aver omesso, con comportamento connotato da colpa grave, l'effettuazione delle doverose attività di controllo, finalizzate a garantire la legittimità, formale e sostanziale, della gestione del trattamento economico del dipendente dell'A.S.U.R. Giuliani, collocato in posizione di "utilizzo" presso la Regione Marche, con particolare riferimento alla corresponsione dell'indennità chilometrica per l'uso del proprio veicolo.

Conclusivamente, il P.M. ha chiesto che il Pierella sia condannato al risarcimento del danno subito dall'A.S.U.R., quantificato in € 110.954,40.

IX. In data 27/3/2024 si è costituito in giudizio il dott. Paolo Pierella, deducendo l'infondatezza nel merito delle contestazioni rivoltegli dalla Procura.

In proposito, il Pierella ha evidenziato che la Regione Marche aveva, con propri atti, riconosciuto la necessità degli spostamenti sull'intero territorio regionale del Giuliani, ritenendoli indispensabili per l'espletamento dei compiti affidatigli in materia di tutela della fauna selvatica.

Infatti, con decreto n. 400 del 28/8/2018, avente per oggetto "Centro Regionale di Recupero della Fauna Selvatica- Linee Guida progettuali e nomina del responsabile del procedimento", la dott.ssa Borraccini, Dirigente della "P.F. Caccia e Pesca nelle Acque Interne", aveva provveduto ad "individuare nella professionalità in utilizzo del dott. Angelo Giuliani il Responsabile tecnico e il redattore del progetto in questione nonché quale supporto al R.U.P.", specificando che: "Il Giuliani manterrà quale sede di lavoro il proprio ufficio presso l'A.S.U.R- Area Vasta 1 in Urbino e, qualora fosse necessario, potrà recarsi presso gli Uffici regionali di Ancona e/o presso le sedi decentrate o presso qualsiasi ente o struttura, anche fuori regione, per il conseguimento degli obiettivi del progetto. Il suddetto funzionario collaborerà con il R.U.P. anche nella redazione degli atti amministrativi per la fornitura di beni e servizi".

D'altro canto, con D.G.R. n. 1750 del 17/12/2018 la Regione aveva istituito il C.R.A.S., delegando il Dirigente della "P.F. Caccia e Pesca nelle Acque Interne" a garantire la continuità dello svolgimento delle

funzioni durante la fase di passaggio dalla gestione provinciale a quella regionale.

In tale contesto, il Giuliani era stato nominato Responsabile del C.R.A.S. con decreto del Dirigente della "P.F. Caccia e Pesca" n. 309 del 21/6/2019, con specificazione dei relativi compiti, tra i quali: "... coordinare, monitorare e vigilare sulle attività svolte dalle associazioni di volontariato, individuate dalla Regione Marche per la gestione delle attività del C.R.A.S...".

Con la nota n. 61612 del 18/7/2019 la dirigente Borraccini faceva presente ai Dirigenti regionali a lei sovraordinati, dott. Mariotti e dott. Orsetti, che: "I sopralluoghi quotidiani presso le strutture nonché le richieste d'intervento hanno richiesto e richiedono, da parte del dott. Giuliani, non disponendo di altre risorse umane, un impegno che va oltre la fase di progetto e che, in sintesi, è operativo ed organizzativo... La presente nota è per sottoporre a valutazione la regolarizzazione di tutto il pregresso, a partire dal luglio 2018 (buoni pasto, missioni, indennità chilometriche), nonché la possibilità di assegnare un'auto di servizio al C.R.A.S. e di prevedere un riconoscimento economico al Giuliani per le funzioni descritte".

A tale richiesta, il Pierella (anch'egli destinatario della missiva) forniva riscontro in data 27 settembre, rimettendo ogni iniziativa e decisione in merito alla Regione, quale Ente utilizzatore delle prestazioni rese dal Giuliani.

In data 19/12/2019 il dott. Orsetti, Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione della Regione Marche, scrivendo al Pierella, chiedeva:

“... pertanto l’applicazione del regime economico derivante dalla pesatura di cui sopra... oltre al rimborso delle missioni chilometriche regolarmente autorizzate dal luglio 2018”.

In ordine al collocamento in posizione di “utilizzo” del Giuliani nel periodo dal luglio 2018 al maggio 2019, il Pierella ha, altresì, riferito che con deliberazione della Giunta regionale n. 960 del 3/7/2023, con oggetto “Art. 4 della L.R. n. 26/1996- Utilizzo da parte dell’Agenzia Regionale Sanitaria di personale a tempo indeterminato del Servizio Sanitario Regionale”, si è provveduto, “ad integrazione della D.G.R. n. 1686/2020, a confermare che l’utilizzo del dott. Angelo Giuliani, Area Tecnica dell’A.S.U.R.-Area Vasta 1, da parte del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, si è svolto nei termini previsti”.

Inoltre, il Pierella ha sostenuto che la legittimità del proprio operato sarebbe confermata dal D.G.R. 1910 del 12/12/2023, con cui la Giunta Regionale è tornata ad argomentare in merito alla posizione di collocamento in “utilizzo”, di cui all’art. 4 della L.R. 26/1996, definendone meglio il perimetro “atipico”, mediante riferimento al corrispondente istituto della legislazione nazionale, concernente l’assegnazione temporanea di cui all’art. 23- bis del D.lgs. n. 165/2001. Pertanto, in disparte la circostanza che trattasi di “assegnazione temporanea sui generis”, resta il fatto che l’A.S.U.R. non si sarebbe potuta esimere dall’applicazione di tale disposizione.

Con tale decreto è stato, altresì, confermato che: “Fanno carico all’Ente del S.S.R. gli oneri connessi alle eventuali missioni e quelli relativi al compenso per il lavoro straordinario, calcolati sulla base delle

	disposizioni previste dal C.C.N.L. applicabile al rapporto di lavoro	
	della singola unità di personale temporaneamente assegnata”.	
	In altre parole, secondo il Pierella, vi sono vari provvedimenti che	
	dimostrano la volontà della Regione di avvalersi del Giuliani e che le	
	attività svolte dal medesimo sono sempre state valutate	
	positivamente, tant’è vero che, con decreto n. 407 del 5/7/2022 del	
	Dirigente del “P.F. Risorse Umane e Strumentali”, la Regione, preso	
	atto del pensionamento del Giuliani, gli ha affidato un incarico di	
	consulenza a titolo gratuito, considerato che le sue prestazioni	
	lavorative “sono ancora importanti per l’Amministrazione”.	
	Ed ancora, nella nota prot. 61612 dell’8/11/2022, a firma del Dirigente	
	Risorse Umane e Strumentali, dott.ssa Del Bello, indirizzata al legale	
	del Giuliani, si legge: “... la retribuzione del dott. Giuliani, che ha	
	svolto le sue funzioni di Responsabile scientifico del C.R.A.S. Marche,	
	nell’ambito di un utilizzo disposto con delibera di Giunta, ai sensi	
	dell’art. 4, comma 9, della L.R. n. 26/1996, è a carico dell’Ente di	
	provenienza e nulla è dovuto da parte dell’Ufficio che dirigo, oltre ai	
	buoni pasto, già peraltro interamente corrisposti”.	
	Relativamente al “quantum” delle indennità chilometriche corrisposte	
	al Giuliani, il Pierella ha sostenuto che esse sarebbero state calcolate in	
	maniera conforme alle direttive prot. 26865 dell’1/12/2014 e prot.	
	17513 dell’1/6/2015, entrambe a firma del Direttore Generale	
	dell’A.S.U.R., contenenti le “Linee di indirizzo e di coordinamento	
	inerenti al trattamento di missione per i dipendenti dell’A.S.U.R.”.	
	Inoltre, secondo il Pierella, gli importi corrisposti al Giuliani a titolo di	

indennità chilometriche per l'utilizzo del proprio veicolo possono ritenersi giustificati, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal sig. Filippo Morganelli, impiegato addetto all'U.O.C. di cui era dirigente il Pierella, il quale ha riferito che presso il parco auto regionale non v'erano mezzi disponibili e che le percorrenze dichiarate dal Giuliani apparivano verosimili, in considerazione del tipo di interventi da lui effettuati quotidianamente su tutto il territorio regionale.

Infine, il Pierella ha contestato la sussistenza del danno erariale ipotizzato nell'atto di citazione, in quanto le indennità in questione avrebbero dovuto essere, al limite, corrisposte al Giuliani dalla Regione Marche e non dall'A.S.U.R., che, tuttavia, è ente strumentale della Regione ed è dalla stessa interamente finanziata, confluendo il bilancio dell'A.S.U.R., ivi compreso il capitolo di spesa per il personale, nel complessivo capitolo della spesa sanitaria del bilancio regionale.

D'altro canto, con l'archiviazione delle contestazioni rivolte al Giuliani in sede d'invito a dedurre, la stessa Procura avrebbe implicitamente riconosciuto la legittimità delle indennità erogate al medesimo.

In ogni caso, non sarebbero ravvisabili profili di colpa grave nel comportamento del Pierella, avendo egli operato in una materia giuridicamente complessa, in cui non v'era neppure il conforto di un quadro normativo chiaro e di orientamenti giurisprudenziali univoci.

Conclusivamente, il Pierella ha chiesto che sia rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla Procura nei suoi confronti e, in via subordinata, che sia ampiamente applicato in suo favore il potere

	riduttivo dell'addebito, in considerazione sia del grado limitatissimo	
	di una sua eventuale responsabilità sia dei contributi causali	
	ascrivibili ad altri soggetti non convenuti in giudizio.	

	Alla pubblica udienza del 17 aprile 2024, rilevata l'assenza nel	
	fascicolo processuale del provvedimento di archiviazione emesso	
	dalla Procura nei confronti del dr. Angelo Giuliani, ne è stata disposta	
	l'acquisizione.	
	Il P.M., richiamato l'atto di citazione, ha ampiamente esposto le	
	ragioni a sostegno della domanda risarcitoria proposta nei confronti	
	del Pierella, contestando al medesimo una condotta gravemente	
	colposa per avere consentito la percezione, da parte del Giuliani,	
	delle indennità chilometriche per € 110.954,40, in carenza di validi	
	titoli giustificativi.	
	Il difensore del convenuto ha illustrato le argomentazioni	
	nell'interesse del Pierella, chiedendo il rigetto della domanda attorea	
	ed insistendo, in subordine, per l'applicazione del potere riduttivo.	
	La causa è, quindi, passata in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. L'art. 4, comma 9, della L.R. Marche n. 26/1996 (articolo e comma	
	tuttora in vigore), nel prevedere che la Giunta regionale possa	
	autorizzare l'utilizzo, da parte dell'A.R.S. (Agenzia Regionale	
	Sanitaria) e delle strutture della Giunta regionale competenti in	
	materia di sanità e di politiche sociali, di personale dipendente a	
	23	

tempo indeterminato degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) per l'espletamento dei loro compiti istituzionali, stabilisce che tale personale conserva il trattamento economico in godimento e non può essere sostituito neppure con il ricorso a forme flessibili; il relativo onere finanziario resta a carico dell'Ente di provenienza.

Illustrati, nella parte in fatto, il quadro normativo e l'articolata scansione dei provvedimenti amministrativi riguardanti il collocamento in posizione di "utilizzo" del Giuliani, deve evidenziarsi che il presente giudizio è finalizzato ad acclarare la fondatezza o meno dell'azione di responsabilità amministrativa promossa dalla Procura nei confronti del dott. Paolo Pierella, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento del danno di € 110.954,40, arrecato all'A.S.U.R. Marche- Area Vasta 1, danno derivante dall'aver consentito, con la propria condotta gravemente colposa, che il dott. Giuliani percepisse, con oneri a carico dell'A.S.U.R., dapprima l'indennità di missione, relativamente alle trasferte che egli aveva dichiarato di aver effettuato dal luglio 2018 al dicembre 2019, e, poi, a partire dal 2020 ed in sostituzione di essa (con effetto retroattivo a far data dal luglio 2018), la ben più favorevole indennità chilometrica per tutte le trasferte asseritamente effettuate sino a maggio 2022, e ciò senza un valido titolo giuridico che giustificasse la corresponsione di tali indennità e, comunque, in carenza di adeguata documentazione.

Orbene, ritiene il Collegio che gli elementi probatori acquisiti al fascicolo processuale siano idonei a consentire una compiuta disamina della fattispecie dedotta in giudizio.

In proposito, va rammentato che, sulla base delle prove disponibili, il Giudice forma il proprio libero convincimento, ai sensi degli artt. 115 e 116 del c.p.c. e degli artt. 94 e 95 del Codice di giustizia contabile, fornendo adeguata motivazione (cfr. Cassazione, sentenze n. 626/2016 e n. 840/2015), che evidenzi il percorso logico-giuridico che l'ha condotto alla decisione, senza, tuttavia, che ciò implichi la necessità della dettagliata confutazione di tutte le prove e/o argomentazioni contrarie.

1.1 Prima di procedere alla verifica della sussistenza degli elementi che, secondo la Procura, integrerebbero la responsabilità dell'odierno convenuto, va rammentato che, affinché possa ravvisarsi una fattispecie di responsabilità amministrativa, è necessario che ricorrano: un danno patrimoniale, economicamente valutabile, subito dalla P.A., il rapporto di servizio tra l'agente che ha causato il danno e l'ente pubblico danneggiato, l'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, il nesso di causalità tra la condotta del convenuto e l'evento dannoso.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, sia ravvisabile un ingente danno patrimoniale subito dall'A.S.U.R. Marche e che tale danno possa considerarsi in rapporto di causalità con l'operato, connotato da colpa grave, del Pierella.

In proposito, non appare condivisibile la tesi difensiva del Pierella, volta ad escludere un significativo apporto causale a lui ascrivibile, in quanto, a suo avviso, nella vicenda sarebbero ravvisabili preponderanti profili di responsabilità imputabili ad altri soggetti.

Invero, nessun dubbio può nutrirsi in ordine alla sussistenza di un effettivo nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal Pierella ed il danno in questione, in quanto questo non si sarebbe verificato in mancanza di quella.

D'altronde, non potrebbe non operare il principio di "equivalenza delle cause", alla stregua del quale gli antecedenti di un evento si considerano causa di esso se ne costituiscano una "conditio sine qua non", a meno che non sia intervenuta altra causa di per sé sola efficiente ed adeguata a produrre l'evento.

Ciò precisato, il Collegio rileva che il danno subito dall'A.S.U.R. è costituito dalle spese sostenute per la corresponsione delle indennità richieste dal Giuliani; orbene, tale danno avrebbe potuto essere evitato se, da un lato, fossero state applicate le disposizioni vigenti in materia e, da un altro lato, fossero stati osservati i criteri di diligenza e di buon senso, cui deve sempre conformarsi l'operato dei pubblici funzionari.

In proposito, va rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza, l'accertamento della gravità della colpa presuppone un accurato esame del comportamento tenuto dall'autore del fatto produttivo di danno erariale, da raffrontarsi con quello del cosiddetto "agente-modello" svolgente la medesima attività, e ciò nell'ambito di una valutazione prognostica da effettuarsi *ex ante*, al fine di scrutinare il grado di scostamento tra la condotta effettivamente tenuta e quella imposta dalle disposizioni di riferimento nonché il livello di esigibilità di quest'ultima nel contesto fattuale.

Con particolare riferimento alla "colpa omissiva", tale accertamento

deve condurre ad un giudizio di “rimproverabilità” per il mancato compimento di azioni doverose, da cui emergano atteggiamenti di “grave disinteresse”, di “inescusabile superficialità” e di “intensa negligenza” nell’operato del pubblico dipendente.

2. Ciò premesso, con riferimento alla condotta tenuta dal dr. Pierella si osserva quanto segue.

Come già detto, dalla disamina dell’art. 4, comma 9, della L.R. Marche n. 26/1996 si desume che: la Giunta regionale può autorizzare l’utilizzo, da parte dell’Agenzia Regionale Sanitaria (A.R.S.) e delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di sanità e di politiche sociali, di personale dipendente a tempo indeterminato degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.); tale personale conserva il trattamento economico in godimento e non può essere sostituito neppure con il ricorso a forme flessibili; il relativo onere finanziario resta a carico dell’Ente di provenienza.

Nella fattispecie in esame, con il D.G.R. n. 956 del 9/7/2018 il dr. Giuliani veniva collocato in posizione di “utilizzo”, a tempo pieno, per cinque giorni settimanali presso il “Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche” per il periodo dal 16/7/2018 al 31/12/2018, precisandosi, altresì, che egli conservava il trattamento economico in godimento, con oneri a carico dell’Ente di provenienza, e che doveva essergli corrisposto il buono pasto, con le modalità ed i limiti stabiliti per il personale regionale.

Tale collocamento “in utilizzo” veniva poi prorogato, sino al maggio 2022, con i vari provvedimenti sopra indicati.

Orbene, in tale contesto non v'era alcun valido elemento normativo che consentisse di procedere alla corresponsione al Giuliani, con oneri a carico dell'A.S.U.R., anche dell'indennità di missione, prima, e di quella chilometrica, poi, per le prestazioni rese in favore dell'Amministrazione regionale.

In proposito, occorre soffermarsi, con particolare attenzione, sulle “Linee d’indirizzo”, aventi valenza vincolante, emanate dalla Direzione Generale dell’A.S.U.R. Marche con provvedimento n. 26865 dell’1/12/2014, che sono state recepite dall’Area Vasta 1 con nota prot. n. 1151/AV 1 del 31/12/2014, a firma dello stesso Pierella, in qualità di dirigente dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane.

In tali Linee d'indirizzo veniva specificato che il dipendente poteva essere autorizzato all'uso del proprio veicolo, previa verifica dell'indisponibilità di automezzi di servizio, soltanto in presenza di uno o più dei seguenti presupposti:

- l'attività da svolgere in missione abbia natura tecnica d'ispezione e di controllo;

- il ricorso al mezzo proprio risulti la scelta più conveniente per l'Azienda;

- il dipendente abbia richiesto di avvalersi del proprio mezzo, al fine di rendere più agevole i propri spostamenti.

Inoltre, si prevedeva che soltanto ed esclusivamente in caso di utilizzo del mezzo proprio per lo svolgimento di attività ispettive e di controllo spettava il rimborso delle spese documentate, come pedaggi e parcheggi, oltre ad un'indennità chilometrica.

L'autorizzazione all'uso del proprio veicolo andava, in ogni caso, previamente autorizzata dal dirigente della struttura d'appartenenza del dipendente, che doveva, altresì, dichiarare che si trattava di attività ispettiva e di controllo e che la scelta era più conveniente per l'Azienda.

Per maggiore chiarezza, si riporta testualmente il contenuto del provvedimento n. 26865 dell'1/12/2014.

“Con l’emanazione del D.L. 31/5/2010, n. 78 (Interventi urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in L. 30/7/2010, n. 122, e, in particolare, con l’art. 6, comma 12, sono state disapplicate le norme che disciplinavano l’utilizzo del mezzo proprio ed al relativo rimborso delle spese di viaggio per i dipendenti pubblici, ivi compresi quelli del S.S.N.

Dalla data di operatività delle nuove disposizioni del D.L. n. 78/2010 e sino ad oggi, sono intervenute numerose pronunce amministrative e giurisprudenziali, le quali hanno ribadito la possibilità, da parte delle amministrazioni pubbliche, di ricorrere a regolamentazioni interne, ferma restando la prioritaria finalità di contenimento della spesa, introdotta con la suddetta manovra legislativa.

Con D.G.R.M. n. 977 del 7/8/2014- Allegato A- Azione 4- Riduzione spesa per missioni, la Regione Marche ha confermato anche per il biennio 2014/2015 l’obiettivo vincolante per le Aziende del S.S.R. di riduzione delle spese per missioni nella misura annua del 50% rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2009. Il limite suddetto non si applica alle spese per missioni necessarie allo svolgimento di compiti ispettivi e di controllo.

Tutto ciò premesso, la scrivente Direzione ravvisa la necessità di uniformare i comportamenti delle Aree Vaste Territoriali, fornendo indicazioni operative che consentano una corretta gestione delle procedure e garantiscano il rispetto dei limiti di spesa, così come sopra richiamati.

Nelle more dell'adozione di un nuovo Regolamento Aziendale, i Dirigenti di Area Vasta sono tenuti ad assicurare la puntuale applicazione delle linee d'indirizzo allegate alla presente nota, dandone idonea diffusione a tutto il personale titolare di potestà autorizzatoria.

La violazione di tali disposizioni, in quanto oggetto di dettato legislativo finalizzato al contenimento della spesa pubblica, configura un illecito disciplinare ed un comportamento valutabile in sede di responsabilità amministrativo- contabile”.

Ancora più chiaramente nell'allegato al provvedimento n. 26865 dell'1/12/2014 si dispone che:

“Il dipendente che debba prestare la propria attività lavorativa in una località diversa rispetto all'ordinaria sede di servizio deve utilizzare per tale accesso l'auto aziendale o, in caso d'indisponibilità, un mezzo di trasporto pubblico.

Nel rispetto del principio di gestione rigorosa e di contenimento della spesa pubblica, il dipendente può essere autorizzato all'uso del mezzo proprio, previa verifica dell'indisponibilità di automezzi di servizio, in presenza di uno o più dei seguenti presupposti: l'attività da svolgere in missione abbia natura tecnica d'ispezione e di controllo; il ricorso al mezzo proprio risulti la scelta più conveniente per l'Azienda; il dipendente abbia chiesto di avvalersi del mezzo proprio per rendere più agevole il proprio spostamento.

Nell'autorizzazione il responsabile della struttura di appartenenza del

dipendente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, la disponibilità o meno del veicolo aziendale.

L'autorizzazione ha carattere preventivo rispetto alle esigenze di spostamento e ciò, tra l'altro, ai fini del riconoscimento del rimborso delle spese.

Il modulo di missione, una volta compilato in tutte le sue parti, dovrà essere vistato dal Responsabile della struttura d'appartenenza e trasmesso al dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Umane, che provvederà al controllo formale della documentazione ricevuta e alla corresponsione degli importi dovuti, previa adozione di determina dirigenziale".

Tali direttive erano (o, comunque, dovevano essere) ben conosciute dal dr. Pierella, in quanto, tra l'altro, espressamente recepite con nota prot. n. 1151/AV 1 del 31/12/2014, da lui firmata in qualità di Dirigente dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'Area Vasta 1.

Orbene, con specifico riferimento al D.L. n. 78 del 2010, art. 6, la Corte Costituzionale ha ritenuto la relativa disciplina conforme ai principi generali di contenimento della spesa pubblica, in quanto essa introduce puntuali misure di riduzione parziale o totale di singole voci di spesa (cfr. sentenza n. 139/2012).

Oltre alle suddette "Linee d'indirizzo", il Direttore Generale dell'A.S.U.R., con nota prot. n. 1713/2015, forniva ulteriori coordinate applicative relativamente al trattamento di missione per i dipendenti dell'Azienda.

*La Direzione aziendale, infatti, ribadiva, tra l'altro, che per le attività diverse da quelle ispettive, di verifica e di controllo **non** risultava più possibile riconoscere rimborsi e, in particolare, l'indennità*

chilometrica per l'utilizzo del veicolo proprio.

Infatti, al punto 2 della suddetta nota, rubricato "missioni connesse ad attività istituzionale ispettiva, di verifica e di controllo", si prescriveva

che: *"Fermo restando che spetta ai dirigenti competenti rilasciare*

l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio e la valutazione circa la

sussistenza della natura ispettiva, di verifica e di controllo della missione da

svolgere, si possono identificare le seguenti casistiche che devono risultare da

appositi verbali di ispezione, verifica e controllo... Anche nei casi di cui al

presente punto 2, l'autorizzazione non è da intendersi in alcun caso

automaticamente riconosciuta ma è rimessa alla valutazione del Dirigente.

Infatti, sebbene le missioni dei soggetti impiegati nello svolgimento dei

compiti ispettivi nonché le missioni dei soggetti impegnati nello svolgimento

di funzioni istituzionali di verifica e controllo siano escluse dal divieto di

rimborso delle indennità chilometriche, permane, comunque, la necessità che i

dirigenti si attengano ai principi di contenimento della spesa, autorizzando il

ricorso al mezzo proprio solo nei casi in cui detta scelta risulti

economicamente più vantaggiosa per l'Ente.

Anche al fine dei successivi controlli, i dirigenti provvederanno a conservare

gli atti e i documenti comprovanti la missione ed il suo carattere ispettivo, di

verifica e controllo ed avranno cura che nella modulistica autorizzativa sia

indicata, nella descrizione della missione, una delle situazioni individuate nel

precedente elenco.

Nell'istruttoria del provvedimento di liquidazione, il dirigente del personale

dovrà dare atto dell'effettiva rispondenza della missione, come descritta nel

modello autorizzativo, con la casistica di cui al punto 2.

Con riferimento ad altre tipologie di missione, in nessun caso il personale dipendente può essere autorizzato all'uso del mezzo proprio".

Anche tali prescrizioni erano o, comunque, dovevano essere ben conosciute dal dr. Pierella, in quanto essenziali per l'espletamento delle funzioni di pertinenza dell'U.O.C. Gestione delle Risorse Umane, di cui era dirigente.

In pratica, oltre alla mancanza di una norma che consentisse al Pierella di autorizzare la corresponsione dell'indennità di missione e di quella chilometrica ad un dipendente, come il Giuliani, che concretamente non effettuava attività d'ispezione, di verifica e di controllo presso l'A.S.U.R., essendo stato collocato in posizione di "utilizzo" presso la Regione, non v'è dubbio che tale corresponsione è avvenuta in violazione della normativa primaria (D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010) e delle vincolanti direttive sopra illustrate.

Peraltro, tali direttive risultano coerenti con le disposizioni successivamente recate dal C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Sanità, nelle quali si fa riferimento, per quanto concerne il trattamento di missione, agli atti delle Aziende Sanitarie previsti dai rispettivi ordinamenti, recanti, in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina delle trasferte per gli aspetti di dettaglio, con individuazione in tale sede anche della documentazione occorrente per i rimborsi e delle relative modalità procedurali, salva l'osservanza delle leggi vigenti (così art. 95, commi 6 e 7, del C.C.N.L. del 21/5/2018 per il triennio 2016/2018 e il C.C.N.L. del 19/12/2019

dei Dirigenti dell'Area Sanità).

Orbene, dalla disamina della documentazione acquisita agli atti emerge che i vari modelli denominati “autorizzazione alla trasferta/missione” e “modulo di rendicontazione a consuntivo della trasferta/missione”, compilati dal Giuliani e dal medesimo trasmessi all’U.O.C. diretta dal Pierella, al fine di ottenere la corresponsione dell’indennità di missione o di quella chilometrica, recavano evidenti carenze e/od incongruità, che possono essere così riepilogate:

a) la quasi totalità delle richieste di autorizzazione erano postume, in quanto riportavano la stessa data apposta sui corrispondenti modelli di rendicontazione a consuntivo;

b) né i moduli per l'autorizzazione né quelli di rendicontazione a consuntivo delle trasferte/missioni erano corredati dalla necessaria documentazione giustificativa degli spostamenti asseritamente compiuti dal Giuliani; in pratica, ciò impediva qualsiasi forma di controllo preventivo e successivo sull'effettiva necessità delle trasferte e sulla natura delle attività svolte dal Giuliani;

c) con riguardo ai moduli di rendicontazione a consuntivo, non v'è agli atti (né il Pierella ha offerto utili elementi in tal senso) alcun provvedimento regionale che autorizzasse, anche in maniera postuma, le trasferte-missioni con utilizzo del veicolo personale, in ragione della maggiore convenienza economica di tale soluzione;

d) in nessun caso i moduli di richiesta di autorizzazione alla
trasferta/missione recavano la firma del Responsabile dell'Autoparco,
attestante l'indisponibilità dell'auto aziendale per gli spostamenti del

Giuliani;

e) le causali annotate sui moduli di “autorizzazione alla trasferta/missione” e sui moduli di “rendicontazione a consuntivo” erano assai generiche e, quindi, tali da impedire qualsiasi verifica sulla relativa finalità;

f) relativamente ai moduli di “autorizzazione alla trasferta/missione” e di “rendicontazione a consuntivo”, riguardanti i mesi da gennaio 2020 a maggio 2022, non era possibile risalire, neppure indirettamente, all’Organo regionale a cui sarebbero stati riconducibili;

g) in ogni caso, la corresponsione dell'indennità di missione o dell'indennità chilometrica veniva effettuata direttamente sulla busta paga del Giuliani, senza essere preceduta dall'adozione, da parte del dirigente Pierella, di formali provvedimenti di liquidazione, come, invece, prescritto dalle norme di contabilità pubblica e dalle direttive sopra illustrate, cui si attenevano gli altri Enti del sistema sanitario regionale.

Alle suddette carenze ed incongruità documentali si aggiunge la circostanza, invero anomala, che il Giuliani, nel periodo in questione (luglio 2018- maggio 2022), ha dichiarato di aver percorso con propri veicoli ben 292.911 km.

In proposito, si osserva che, se per il periodo luglio 2018 - dicembre 2019 il Giuliani asseriva di aver percorso giornalmente distanze di media entità (100, 200, 250 Km), che potrebbero ritenersi coerenti rispetto ai compiti affidatagli in posizione di “utilizzo” presso strutture regionali, notevoli e fondati dubbi emergono, invece, per le

percorrenze che sarebbero state effettuate dal medesimo durante il periodo del “lock-down”, dovuto all’emergenza pandemica da Covid 19, a partire dal marzo 2020.

Il territorio delle Marche in quell’epoca era, infatti, classificato quale “zona rossa”, con conseguenti drastiche restrizioni alla mobilità, ragion per cui non appare comprensibile dove e come il Giuliani possa essersi mosso con così grande frequenza.

Addirittura, nel periodo 2021/2022 il Giuliani ha dichiarato di aver effettuato percorrenze giornaliere di 500, 600, 700, 800 km, con punte di oltre 900 km.

Emblematica appare, in particolare, la giornata del 10 dicembre 2021, ancora in periodo di pandemia da Covid 19, allorché il Giuliani ha riferito di essere partito da Urbino alle ore 8,24 e di avervi fatto rientro alle ore 19,20, dopo aver percorso, in 10 ore e 56 minuti, ben 921 km attraverso le province di Pesaro, Macerata ed Ancona, con una velocità media di oltre 90 km., senza aver mai utilizzato la rete autostradale, e, quindi, senza praticamente fermarsi mai.

Appare, dunque, ragionevolmente non plausibile che il Giuliani possa aver percorso quotidianamente enormi distanze su strade ordinarie, tanto più con vetture di non grande cilindrata (una Fiat Panda e una Volkswagen Caddy), e ciò in disparte il non giustificato utilizzo del mezzo proprio e la carenza degli altri specifici presupposti, sopra indicati, occorrenti per la fruizione delle indennità richieste.

3. A questo punto, il Collegio ritiene di dover rammentare che, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. n. 118/2011 e come già disposto dalle varie

norme di contabilità pubblica, la fase di liquidazione di una spesa consiste nella determinazione, da parte del competente Ufficio, della somma certa e liquida da pagarsi, nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivamente assunto e sulla base di titoli e documenti idonei a comprovare il diritto vantato dal creditore, previo riscontro della regolarità della fornitura o della prestazione e della sua conformità a quanto stabilito.

L'atto di liquidazione, sottoscritto dal dirigente del Servizio interessato, va, quindi, trasmesso, con i relativi documenti giustificativi ed i pertinenti riferimenti contabili, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti inerenti al pagamento.

Il dirigente che adotta l'atto di liquidazione è responsabile in ordine all'accertamento delle condizioni che rendono certa, liquida ed esigibile la somma da pagarsi e, in ogni caso, della verifica della sussistenza dei relativi presupposti di diritto e di fatto.

4. Ciò premesso, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, non può ritenersi affatto lieve la negligenza in cui è incorso il Pierella, in qualità di dirigente dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'A.S.U.R. Marche- Area Vasta 1, che ha consentito l'erogazione di quanto richiesto dal Giuliani, in carenza dei relativi presupposti.

In proposito, va rammentato che la colpa grave va individuata nell'atteggiamento di grave disinteresse nell'espletamento delle proprie funzioni, di massima negligenza e d'inescusabile deviazione dal modello di condotta normativamente previsto, elementi che vanno accertati caso per caso.

Orbene, il comportamento del Pierella risulta caratterizzato da macroscopica negligenza, in quanto le erogazioni delle indennità richieste dal Giuliani avvenivano senz'alcuna istruttoria idonea a verificare la sussistenza di tutti i requisiti legittimanti gli esborsi, tanto più che tali richieste erano essenzialmente supportate da dichiarazioni rese dallo stesso Giuliani in maniera estremamente generica, e senza l'adozione di alcun provvedimento formale da parte del dirigente.

D'altronde, il dovere di diligenza, che impone ad ogni pubblico funzionario di assicurare la migliore prestazione del servizio cui è addetto, dev'essere adempiuto con particolare puntualità da parte dei dirigenti, ai quali è richiesto un impegno di tipo manageriale, da valutarsi non soltanto con riferimento alla legittimità formale dell'azione amministrativa ma anche con riguardo alla sua efficacia ed efficienza.

Non può, dunque, esservi alcun dubbio sulla sussistenza della responsabilità per colpa grave del dirigente Pierella, pienamente a conoscenza delle modalità irregolari con cui venivano corrisposte dal suo Ufficio le indennità richieste dal Giuliani, salve le considerazioni che verranno esposte in prosieguo in ordine alla quantificazione dell'onere risarcitorio da porsi concretamente a suo carico.

5. Ciò assodato e passando alla disamina delle ulteriori argomentazioni difensive del Pierella, va rilevato, in primo luogo, che il medesimo ha sostenuto che le somme liquidate in favore del Giuliani avrebbero dovuto essere, al limite, corrisposte dalla Regione Marche e non dall'A.S.U.R., che, tuttavia, è Ente strumentale della

Regione ed è da essa interamente finanziata, confluendo il bilancio

dell'A.S.U.R., ivi compreso il capitolo di spesa per il personale, nel

capitolo della complessiva spesa sanitaria del bilancio regionale.

Pertanto, in tale contesto non sarebbe configurabile alcun danno

patrimoniale effettivamente subito dall'A.S.U.R., suscettibile di

risarcimento.

Tale deduzione non ha pregio per due ragioni.

La prima ragione è che, nella realtà dell'odierna finanza pubblica, la

tutela degli equilibri finanziari dei singoli Enti pubblici, di cui al

novellato art. 97, primo comma, della Cost., viene a riflettersi

direttamente sugli equilibri generali di bilancio dello Stato, in

relazione ai quali la situazione finanziaria delle singole

Amministrazioni viene ad assumere valenza determinante (v. Corte

Costituzionale, sent. n. 107/2016).

In proposito, si richiamano le sentenze n. 24/2020 e n. 13/2021 delle

Sezioni Riunite di questa Corte, secondo le quali: "La necessità di una

visione unitaria della finanza pubblica è garanzia d'unità della

Repubblica Italiana, talora intesa come "Stato comunità" talora, più

propriamente, come "Stato ordinamento", secondo un costrutto

istituzionale che travalica le semplici considerazioni della stessa

finanza pubblica. Tuttavia, sempre secondo gli insegnamenti della

Corte Costituzionale (sent. n. 6/2019), l'equilibrio complessivo della

finanza pubblica allargata dev'essere congruente e coordinato con

l'equilibrio della singola componente aggregata, se non si vuole

compromettere la programmazione e la scansione pluriennale dei

particolari obiettivi che compongono la politica di ciascuno degli enti territoriali (Stato compreso), in quanto il superiore interesse alla realizzazione dell'equilibrio della finanza pubblica allargata trova il suo limite nella correlata esigenza di sana gestione finanziaria dell'Ente che vi è soggetto ed in quella di garantire adeguatamente il finanziamento delle specifiche funzioni ad esso assegnate. Ciò fa sì che il concetto di finanza pubblica allargata scolori e confluisca oggi in quello più ampio del combinato disposto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e di armonizzazione dei conti pubblici, secondo l'insegnamento costituzionalmente orientato dell'equilibrio "dinamico", come giusto temperamento, nella materia finanziaria, tra i precetti dell'art. 81 della Costituzione e la salvaguardia della discrezionalità legislativa nel rispetto delle autonomie territoriali. Invocando i massimi sistemi, dunque, l'immanente concetto di equilibrio di bilancio, inteso in senso dinamico riguardo alla gestione finanziaria, si sostanzia nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche. Tale principio ha natura sostanziale: esso non può essere limitato al pareggio formale della spesa e dell'entrata, ma deve estendersi - attraverso un'ordinata programmazione delle transazioni finanziarie - alla prevenzione dei rischi di squilibrio, che derivano inevitabilmente dal progressivo sviluppo di situazioni debitorie generate dall'inerzia o dai ritardi della singola Amministrazione (Corte Costituzionale, sent. n. 1/1966)".

La seconda ragione è data dal fatto che la contestazione rivolta al Pierella è quella di aver consentito l'erogazione in favore del Giuliani di indennità di missione e di indennità chilometriche, in carenza sia di adeguati presupposti normativi sia, in ogni caso, della necessaria e pertinente documentazione, con conseguenti esborsi ingiustificati a carico dell'A.S.U.R.

6. Il Pierella ha, inoltre, invocato la sua buona fede, avendo egli operato in una fattispecie peculiare (quale quella riguardante il Giuliani, dipendente dell'A.S.U.R. collocato in posizione di "utilizzo" presso la Regione), senza aver avuto concreti elementi per potersi avvedere dei profili di criticità poi contestati dalla Procura.

Al riguardo, si osserva, tuttavia, che la buona fede soggettiva o la configurabilità dell'errore scusabile, circostanze asseritamente neutralizzanti i comportamenti neglienti tenuti dal Pierella, non possono assumere alcuna apprezzabile rilevanza nella fattispecie in esame, essendo evidente che il medesimo non s'è attenuto alla normativa e alle Linee d'indirizzo in materia, da lui stesso ben conosciute, in quanto recepite in qualità di dirigente dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'A.S.U.R.- Area Vasta 1.

7. Infine, non può assumere valenza esimente da responsabilità la circostanza, invocata dal Pierella, che numerosi provvedimenti, emessi da vari Organi della Regione Marche, palesassero la volontà di avvalersi delle prestazioni, ritenute indispensabili, rese dal Giuliani nell'ambito del C.R.A.S.

Infatti, va ribadito che la contestazione rivolta al Pierella concerne

l'erogazione al Giuliani di somme, a titolo d'indennità di missione prima e d'indennità chilometrica dopo, in carenza dei presupposti giustificativi sopra dettagliatamente illustrati.

8. Ciò premesso, il Collegio ritiene di dover quantificare l'entità dell'onere risarcitorio da porsi ragionevolmente a carico del Pierella, valutando (come peraltro richiesto dal convenuto e fermo restando il nesso di causalità tra il comportamento da lui tenuto e il danno), ai sensi dell'art. 83, comma 2, del c.g.c., i contributi causali alla produzione del danno riferibili a comportamenti di altri soggetti, sebbene non convenuti nel presente giudizio.

In primo luogo, va tenuto conto del contributo causale astrattamente ascrivibile al Giuliani (dirigente di ruolo dell'A.S.U.R. e beneficiario delle indennità in questione), a cui la stessa Procura aveva inizialmente notificato apposito invito a dedurre, ravvisando nel suo comportamento addirittura profili di dolo, salvo poi archiviare la sua posizione, avendo preso atto delle sue dichiarazioni, secondo cui:

- tutti gli spostamenti con l'utilizzo del mezzo proprio sull'intero territorio regionale sarebbero stati, comunque, necessari ai fini della realizzazione del progetto di costituzione e gestione del C.R.A.S., di cui egli era stato designato quale Responsabile tecnico;

- la mancata definizione in sede contrattuale, in occasione del suo collocamento, più volte prorogato, in posizione di "utilizzo" presso strutture regionali, delle modalità di corresponsione delle indennità di missione e chilometrica sarebbe imputabile ad inadempienze dell'Amministrazione designante, la quale avrebbe altresì disposto

l'uso di una modulistica assolutamente inappropriata rispetto al caso concreto riguardante il Giuliani;

- non v'erano mai state contestazioni, da parte del competente Ufficio dell'A.S.U.R. Marche (di cui era dirigente il Pierella), relativamente ai moduli inviati mensilmente dal Giuliani, contenenti il riepilogo degli spostamenti da lui dichiarati come effettuati, con sintetiche indicazioni dei chilometri percorsi, dei luoghi raggiunti e degli orari, contestazioni che, ove effettuate, avrebbero potuto indurre la Regione e l'A.S.U.R. a provvedere ad una più precisa regolamentazione.

Orbene, il Collegio giudicante, pur non potendo statuire in ordine alla condotta del Giuliani ai fini della responsabilità per danno erariale, in quanto soggetto non citato in giudizio dalla Procura, non può esimersi dal rilevare che le dichiarazioni rese nei moduli inviati dal Giuliani (in rapporto d'impiego con l'A.S.U.R. e, quindi, tenuto all'osservanza di specifici doveri di diligenza, di correttezza, di lealtà e di probità), al fine di ottenere la liquidazione delle indennità pretese, avrebbero dovuto essere precise, circostanziate ed esaustive nonché supportate da idonea documentazione giustificativa, al fine di consentire agevolmente le necessarie verifiche.

Né nella fattispecie in esame potrebbe invocarsi il noto adagio "chiedere è sempre lecito, spettando alla cortesia di altri rispondere", in quanto, va ribadito, i pubblici funzionari sono tenuti all'osservanza di doveri di diligenza, di correttezza e di lealtà nei confronti dell'Amministrazione, doveri che, nella fattispecie in esame, non appaiono essere stati puntualmente adempiuti dal Giuliani.

In secondo luogo, non va trascurato il contributo causale al verificarsi del danno, astrattamente ascrivibile a Morganelli Filippo (assistente amministrativo, categoria C, II fascia, in servizio presso l'Ufficio Stipendi dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, di cui era dirigente il Pierella), ossia a colui che, sulla base delle direttive del Pierella, materialmente istruiva le pratiche riguardanti le liquidazioni delle indennità di missione e chilometriche, anch'egli non citato in giudizio dalla Procura.

Questi in data 25 luglio 2023 riferiva al P.M. che "gli era stato comunicato dal dirigente, a metà dell'anno 2018, che il Giuliani era stato collocato in posizione di utilizzo presso la Regione, quale responsabile del C.R.A.S. Marche, che il medesimo sarebbe rimasto dipendente dell'A.S.U.R. e che, per quanto concerneva il rimborso delle missioni, ciò era di sua competenza".

Il Morganelli riferiva, altresì, che alla fine di ogni mese il Giuliani gli presentava i moduli di "rendicontazione a consuntivo delle trasferte/missioni", che egli provvedeva ad inserire i dati nel relativo applicativo informatico e che, in maniera automatica, le indennità richieste finivano nella busta paga del medesimo Giuliani.

Secondo il Morganelli, benché si trattasse di somme di elevato ammontare, le percorrenze chilometriche dichiarate dal Giuliani potevano apparire verosimili; d'altro canto, sui moduli sovente comparivano sigle di dirigenti regionali e timbri di Uffici regionali.

D'altronde, la mancata allegazione alle richieste presentate dal Giuliani d'idonea documentazione giustificativa era in linea con altri

casi analoghi.

Infine, secondo il Morganelli, l'autorizzazione alla corresponsione delle indennità di missione e chilometriche in favore del Giuliani sarebbe stata rinvenibile in una nota a firma della dott.ssa Borraccini, dirigente regionale.

Orbene, il Collegio ritiene che, ove il Morganelli avesse operato con l'attenzione e l'accortezza minime, esigibili anche da un normale impiegato di concetto, avrebbe potuto agevolmente rilevare e segnalare al dirigente Pierella almeno le carenze e le anomalie più eclatanti che caratterizzavano le richieste trasmesse dal Giuliani, come, ad esempio, dichiarazioni di percorrenze giornaliere esorbitanti (oltre 500 Km, con picchi anche di 800 e 900 km, e ciò anche in periodi caratterizzati da drastiche restrizioni dovute alla pandemia da Covid 19), estrema genericità delle trasferte riferite come effettuate, moduli privi di qualsiasi indicazione degli Organi che avrebbero autorizzato le trasferte, carenza di preve autorizzazioni all'uso del proprio veicolo, presenza di documenti non pertinenti ecc.

Non v'è dubbio, infatti, che le doverose segnalazioni, da parte del Morganelli, almeno delle più eclatanti irregolarità avrebbero potuto indurre l'effettuazione, da parte del dirigente Pierella, di approfondimenti sulle richieste inviate dal Giuliani e che ciò avrebbe potuto evitare numerosi esborsi del tutto ingiustificati.

Pertanto, nel quantificare l'onere risarcitorio da porsi a carico del dirigente Pierella, il Collegio ritiene, ai sensi dell'art. 83, comma 2, del c.g.c., di dover tenere conto anche del contributo causale alla

produzione del danno, astrattamente riferibile all'operato dell'impiegato Morganelli, soggetto non citato in giudizio dalla Procura.

Infine, il Collegio Giudicante reputa di dover prendere in considerazione, ai fini della quantificazione dell'onere risarcitorio da porsi a carico del Pierella, anche altre circostanze che hanno, comunque, caratterizzato la vicenda dedotta in giudizio.

In primo luogo, va rammentata la nota prot. 61612 del 18/7/2019, a firma della dott.ssa Loredana Borraccini, dirigente del "P.F. Caccia e Pesca nelle Acque Interne" della Regione, inviata anche al Pierella, in cui si evidenziava che:

"La complessità della materia, la delicatezza delle azioni, il coinvolgimento degli operatori, i sopralluoghi quotidiani presso le strutture nonché le richieste d'intervento, i contatti con i sanitari e con i volontari hanno richiesto e richiedono, da parte del dott. Angelo Giuliani, non avendo altre risorse umane da destinare specificatamente alla funzione, un impegno che va ben oltre la fase progettuale e di monitoraggio ma che, in sintesi, è operativo ed organizzativo e di supporto alle procedure da adottare.

Peraltro, nel decreto n. 309/2019 della "PF Caccia e Pesca nelle Acque Interne", allegato alla presente nota, oltre alla nomina del dott. Giuliani, sono descritte tutte le sue attività.

La presente per sottoporre a valutazione la regolarizzazione di tutto il pregresso, a partire dal 17 luglio 2018 (buoni pasto, missioni chilometriche), nonché la possibilità di assegnare un'auto di servizio

al C.R.A.S. e prevedere, per lo stesso Giuliani, un riconoscimento, anche in termini economici, per le funzioni sopra descritte ...”.

Nella successiva nota prot. n. 1480619 del 16/12/2019 il Dirigente della “P.F. Caccia e Pesca nelle Acque Interne”, dott.ssa Borraccini, e il Dirigente del “Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche”, dott. Raimondo Orsetti, rappresentavano che, da una comparazione con la determina del Direttore Generale dell’A.S.U.R. n. 587 dell’8/10/2018, concernente “Area della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa- Regolamento per il conferimento e la graduazione degli incarichi dirigenziali- Approvazione”, si desumeva che: “Le attività svolte dal Giuliani nell’ambito del C.R.A.S. Marche sono riconducibili a quanto prevede l’art. 3 della stessa determina, riguardante “individuazione del punteggio di pesatura”, che di seguito si riporta, e da cui discenderebbe una valutazione di 52 punti”. Pertanto, essi auspicavano “l’applicazione del regime economico corrispondente alla pesatura di cui sopra, oltre al rimborso chilometrico delle missioni regolarmente autorizzate con decorrenza dal luglio 2018”.

Orbene, può plausibilmente ritenersi che le note sopra richiamate, pur senza elidere i profili di responsabilità, sopra descritti, ascrivibili al Pierella, possano aver contribuito ad indurre il medesimo a ritenere erroneamente che sull’A.S.U.R. gravasse l’onere della corresponsione, in favore del Giuliani, dapprima delle indennità di missione e poi delle indennità chilometriche.

9. Conclusivamente, il Collegio giudicante ritiene che, previa

	ponderata valutazione, ai sensi dell'art. 83, comma 2, del c.g.c., dei	
	contributi causali alla produzione del danno, astrattamente ascrivibili	
	ad altri soggetti, non convenuti dalla Procura nel presente giudizio, e	
	sulla base, altresì, di un prudente apprezzamento di tutte le altre	
	circostanze sopra illustrate, che consentono l'applicazione del potere	
	riduttivo dell'addebito, l'onere risarcitorio da porsi a carico del	
	convenuto Pierella Paolo possa essere congruamente determinato in €	
	22.000,00, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, da calcolarsi con	
	decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione (4 ottobre 2023) e sino	
	alla data di pubblicazione di questa sentenza; sull'importo così	
	rivalutato andranno calcolati gli interessi legali, con decorrenza da	
	tale ultima data e sino al soddisfo.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a	
	cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico del Pierella.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche,	
	definitivamente pronunciando, condanna Pierella Paolo al	
	pagamento, in favore dell'A.S.U.R. Marche- Area Vasta 1 (ora	
	Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro-Urbino), dell'importo di €	
	22.000,00, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, da calcolarsi con	
	decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione (4 ottobre 2023) e sino	
	alla data di pubblicazione di questa sentenza; sull'importo così	
	rivalutato andranno calcolati gli interessi legali, con decorrenza da	
	tale ultima data e sino al soddisfo.	
	Le spese di giudizio vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi	
	48	

dell'art. 31 del c.g.c., a carico di Pierella Paolo.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17 aprile 2024.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Guido Petrigni

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 29/07/2024
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
dott.ssa Milena Posanzini
f.to digitalmente